

"olina, che per il disordine arrecato al
 "ritmo lavorativo sono di grave nocimento
 "all'azienda, con l'esercizio del diritto
 "di sciopero.

" Nessuna Impresa può consentire
 "che l'orario di lavoro venga ad essere
 "determinato ad arbitrio del Personale e
 "pertanto nessuna Impresa può rico-
 "noscere compensabile il periodo di tempo
 "che decorre dall'arbitrario rientro negli
 "uffici fino alla fine del periodo dell'ora-
 "rio interrotto.

" Il Direttore Generale
 " P.to Casali "

" I Rappresentanti sindacali han-
 "no risposto con altra lettera, di cui fare
 "egli da lettura:

" Roma, 3 giugno 1958
 " al Sig. Direttore Generale dell' "I.N.A.
 " dott. Carlo Casali

" Sede

" In risposta alla Sua del 31
 " maggio 1958 in merito allo svolgimen-
 "to della manifestazione effettuata dal
 " personale dell' "I.N.A. la sera del